



**ORIGINALE**

5880- / 2016

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Lesione  
della  
capacità  
lavorativa  
generica -  
Carattere  
non lieve  
della  
lesione

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Presidente -
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Rel. Consigliere - R.G.N. 5184/2013
- Dott. DANILO SESTINI - Consigliere - Cron. 5880
- Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO - Consigliere - Rep. C.I.
- Dott. ENZO VINCENTI - Consigliere - Ud. 10/11/2015

ha pronunciato la seguente

PU

**SENTENZA**

sul ricorso 5184-2013 proposto da:

GC , elettivamente  
 domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio  
 dell'avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso  
 dall'avvocato GIOVANNI CIGLIOLA giusta procura  
 speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

2015

2175

contro

Y ASSICURAZIONI SPA

, in persona del suo Procuratore Speciale - legale  
 rappresentante pro tempore - Dott. JK

# CASSAZIONE *net*

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI,  
232, presso lo studio dell'avvocato ANGELO CUGINI,  
rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI DI  
MAGGIO giusta procura speciale a margine del  
controricorso;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

LT

- **intimato** -

avverso la sentenza n. 610/2012 della CORTE D'APPELLO  
di LECCE, depositata il 14/11/2012, R.G.N. 32/2006;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 10/11/2015 dal Consigliere Dott. RAFFAELE  
FRASCA;  
udito l'Avvocato GIOVANNI DI MAGGIO;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso  
per il rigetto del ricorso;

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

§1. Con sentenza del 30 novembre 2005 il Tribunale di Taranto, provvedendo sulla domanda introdotta nel marzo del 1998 da PC e MM nella qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore GC (che, divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, si era poi costituito in proprio assumendo direttamente la lite), dichiarava l'esclusiva responsabilità di LT rimasto contumace, nella causazione di un sinistro occorso il 9 settembre 1997.

In occasione di esso, alla guida dell'autovettura di sua proprietà, assicurata per la r.c.a. presso la s.p.a. BA, il T aveva investito il minore, e, in parziale accoglimento della domanda nel *quantum*, condannava in solido il T e la società assicuratrice, che aveva resistito alla domanda, al pagamento della somma di € 128.432,38 risultante da distinti importi liquidati per danno da invalidità temporanea totale di sessanta giorni, per danno da invalidità temporanea parziale di novanta giorni, per "danno biologico" (€ 79.761,60) in ragione dell'accertato 30% di invalidità permanente, per "danno morale" (€ 41.947,73) e per rimborso di spese mediche ITT, per ITP.

§2. La sentenza del Tribunale di Taranto veniva appellata da GC con la prospettazione di varie censure, tutte funzionali al mancato riconoscimento da parte del tribunale di un danno da lesione della capacità lavorativa, e la Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, con sentenza del 14 novembre 2012, nella costituzione e resistenza all'appello della s.p.a. Y Assicurazioni (già BA s.p.a.) e nella contumacia del T, ha rigettato l'appello con gravame delle spese di lite.

§3. Avverso tale sentenza GC ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi ed al ricorso ha resistito con controricorso la Y Assicurazioni.

§4. Il ricorrente ha depositato memoria.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

§1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di tardività della proposizione del controricorso da parte della Y Assicurazioni, prospettata dal C nella sua memoria.

L'eccezione è motivata adducendosi che la notificazione del controricorso sarebbe avvenuta con perfezionamento per la notificante il 26 marzo ~~2013~~<sup>2013</sup> e, dunque, oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c., che, secondo il ricorrente, sarebbe decorso dal 13 febbraio 2013, data in cui il ricorso sarebbe stato consegnato per la notificazione all'ufficiale giudiziario.

§1.1. L'assunto, là dove pretende di far decorrere il termine dal momento di perfezionamento della notificazione del ricorso per il ricorrente C anziché da quello di perfezionamento della notificazione nei confronti della destinataria controricorrente, che è avvenuto il 15 febbraio 2013, è privo di fondamento, atteso il consolidato principio di diritto – conforme alla sentenza interpretativa di rigetto n. 28 del 2004 della Corte Costituzionale - secondo cui: <<Il principio per cui la notifica del ricorso si intende eseguita alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e non a quella dell'effettivo recapito trova applicazione quando si deve accertare il rispetto di un termine di decadenza posto dalla legge a carico del notificante, e non anche quando si tratta di individuare il "dies a quo" di un termine che il destinatario dell'atto notificato è tenuto a rispettare e che non può che decorrere dal perfezionamento della notificazione. Pertanto, il termine per il deposito del controricorso, che decorre dalla scadenza del termine per il deposito del

ricorso di modo che il "dies a quo" del primo termine opera in effetti anche come "dies a quo" per il secondo, deve calcolarsi dal giorno della effettiva notificazione del ricorso al controricorrente.>> (così già Cass. n. 27596 del 2006; in senso conforme Cass. sez. un. n. 5769 del 2012; *adde*, da ultimo, Cass. n. 24346 del 2013).

§2. Con il primo motivo si denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c. n. 3".

Nella sua illustrazione ci si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto tardiva, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, c.p.c. (nel testo applicabile al giudizio), la produzione in appello di una certificazione rilasciata dall' ITS

che il ricorrente frequentava all'epoca del sinistro, dalla quale risultava che il 26 gennaio 1998, cioè durante l'anno scolastico che frequentava il giorno del sinistro, egli si era ritirato e che non aveva presentato richiesta di nulla osta per iscriversi presso altro istituto.

Nell'illustrazione si argomenta che la Corte territoriale avrebbe malamente escluso la legittimità della produzione alla stregua del criterio della indispensabilità, sia omettendo di considerare che il documento si era formato dopo la pronuncia di primo grado, sia non considerando il carattere decisivo della prova documentale, apprezzato con riferimento allo sviluppo dello svolgimento del contraddittorio nel processo in primo grado, alla stregua di considerazioni che evocano sia Cass. sez. un. n. 8203 del 2005, sia Cass. n. 26020 del 2011 (e, quindi, in memoria, Cass. n. 3709 del 2014).

§2.1. Il motivo è inammissibile in quanto pone una questione di violazione di norma del procedimento della quale non dimostra la decisività, cioè l'incidenza sulla decisione della Corte territoriale.

Invero, allorquando si denuncia la violazione di una norma del procedimento da parte del giudice del grado processuale in cui si è verificata, tale violazione può divenire oggetto di motivo di impugnazione soltanto qualora la sua verifica, pur indubbia, abbia spiegato effetti di incidenza

# CASSAZIONE *net*

sulla decisione resa da quel giudice. Ove, invece, la violazione, sebbene verificatasi, non abbia svolto tale incidenza, il suo verificarsi non è deducibile come motivo di impugnazione. Non lo è per la ragione che **il dispiegarsi del meccanismo per cui le nullità processuali si convertono in motivo di impugnazione, espresso nell'art. 161 c.p.c., suppone pur sempre il filtro dell'interesse ad impugnare, che domina la formulazione della domanda sottesa alla proposizione di un'impugnazione.**

**Se fosse altrimenti, l'impugnazione sarebbe il mezzo non già per sollecitare che si ponga rimedio ad una decisione illegittima, bensì per rimediare ad un errore del giudice del grado precedente a prescindere dalla sua efficienza causativa della detta illegittimità.**

§2.2. Ora, nella specie, è vero che la Corte territoriale ha negato la ritualità della produzione effettuata in appello, ma, in realtà, avrebbe potuto e dovuto omettere di pronunciarsi su di essa in base a quella che è stata la motivazione che poi ha reso per confermare l'infondatezza dell'appello sul punto in cui invocava il riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa.

Tale conferma - come ha rilevato la resistente ed appare dalla motivazione - è avvenuta perché si è imputato al qui ricorrente di non aver dimostrato che l'abbandono degli studi, pur assunto come verificatosi, si fosse verificato <<esclusivamente a causa dei postumi permanenti residuati in seguito al sinistro, circostanza che gli avrebbe impedito di svolgere l'attività lavorativa che, con ragionevole grado di probabilità (con onere della prova a suo carico), avrebbe svolto al termine del ciclo di studi.>> (pag. 7 della sentenza: motivazione, poi, sviluppata nel prosieguo della pagina e nella pagine successive).

In pratica la Corte territoriale ha ritenuto che il C non aveva dimostrato che l'interruzione degli studi fosse stata da ascrivere alle conseguenze del sinistro e, quindi, ha poi motivato la conferma della

negazione del risarcimento da perdita della capacità lavorativa nella considerazione proprio del dato che il documento prodotto in appello avrebbe dovuto dimostrare, cioè quell'interruzione.

Ne consegue che la Corte territoriale ha reso una decisione su cui la mancata ammissione della produzione non ha inciso, il che avrebbe dovuto indurla, secondo il principio di economia processuale, a dire semplicemente irrilevante quella produzione a prescindere dalla sua ammissibilità o meno.

In questa sede rileva allora la mancanza di interesse del ricorrente a dolersi di un'asserita violazione di norma del procedimento che è stata ininfluenta sulla decisione.

Da tanto consegue **l'inammissibilità del motivo, che, in sostanza è giustificata ai sensi dell'art. 360-bis n. 2 c.p.c., norma la cui unica spiegazione, nell'impossibilità di individuare nella violazione dei principi del giusto processo un autonomo vizio, risiede, come è stato detto, nell'aver il legislatore, sia pure in modo tutt'altro che chiaro e con l'impropria evocazione del concetto di giusto processo, voluto sottolineare proprio la decisività ed incidenza della violazione di norma del procedimento nel senso che si è detto.**

Il motivo, peraltro, una volta riconosciuto inammissibile *ex art. 360-bis*, va ritenuto infondato alla stregua della formula suggerita da Cass. sez. un. n. 19051 del 2010.

§3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce "violazione e falsa applicazione degli artt. 115 – 116 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c."

Il motivo è inammissibile.

§3.1. Lo è con riferimento alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto con riguardo al primo non contiene alcuna attività argomentativa di come e perché il relativo paradigma normativo sarebbe stato violato e, con riguardo al secondo, perché, una volta considerato che quello dell'art. 115

c.p.c. viene evocato nel senso che la Corte territoriale non avrebbe posto a fondamento della decisione prove, emergerebbe la palese violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c., atteso che l'illustrazione evoca e dunque si fonda su: *a)* una dichiarazione testimoniale di cui riproduce il contenuto, ma non indica se e dove il verbale sarebbe esaminabile e ciò astenendosi dall'indicare di averne prodotto copia e, secondo l'alternativa suggerita da Cass. sez. un. n. 22726 del 2011, indicando di aver voluto fare riferimento alla presenza nel fascicolo d'ufficio della Corte territoriale, ammesso che in esso fosse confluito quello di primo grado, in cui l'originale del verbale deve trovarsi; *b)* la comparsa conclusionale di primo grado dell'avversario, di cui parimenti non si dice se e dove sarebbe esaminabile nei termini appena precisati; *c)* la richiesta di chiarimenti al c.t.u. o di consulenza medica, di cui nemmeno vengono specificati, sempre in violazione dell'art. 366 n. 6 c.p.c.; *d)* le risultanze della c.t.u. e di un certificato, senza nuovamente rispettare l'art. 366 n. 6 c.p.c., giacché non si dice se e dove l'una e l'altro sarebbero esaminabili in questo giudizio di legittimità.

§3.2. Il motivo, in quanto dedotto ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. è, invece, inammissibile alla stregua della ricostruzione del relativo significato di tale paradigma dato da Cass. sez. un. n. 8053 e 8054 del 2014, là dove Esse hanno statuito che «L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia

# CASSAZIONE *dei*

stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.>>.

Nella specie l'articolazione del motivo si sviluppa proprio assumendo che sarebbero state pretermesse risultanze istruttorie.

§4. Con il terzo motivo si prospetta "violazione e falsa applicazione degli artt. 1226 – 2043 – 2054 – 2056 – 2059 c.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5".

La censura riguarda l'affermazione, fatta a pagina 9 dalla sentenza impugnata, con cui la Corte territoriale, dopo avere rilevato che <<il giudice di prime cure [...] ha ritenuto di non poter stabilire eventuali ripercussioni sulla futura capacità lavorativa di GC perché studente di ragioneria al momento del sinistro e, quindi, privo di ogni fonte di reddito>>, ha sostenuto che <<tale valutazione va condivisa, atteso che, come si è detto, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che con elevato grado di probabilità, il minore avrebbe terminato gli studi e svolto l'attività di ragioniere o altra specifica attività lavorativa da cui trarre fonte di reddito>>.

Tale motivazione viene criticata evocando la sua contrarietà a Cass. n. 564 del 2005 ed a Cass. n. 23298 del 2004, di cui vengono riportate le massime, nonché di Cass. n. 25571 del 2011 e di Cass. n. 7868 del 2011, e, quindi, anche di Cass. n. 3949 del 2007.

Peraltro, l'invocazione delle massime di tali decisioni viene fatta (pag. 21) semplicemente adducendo che la sola circostanza che il C non fosse percettore di reddito non avrebbe potuto essere considerata *ipso facto* come giustificativa dell'esclusione del danno da capacità lavorativa e

sostenendo che la stessa circostanza del mancato completamento degli studi si sarebbe dovuta reputare irrilevante ai fini del riconoscimento e della liquidazione del danno da lucro cessante.

§4.1. Il motivo è fondato.

La sua illustrazione, messa a confronto con la motivazione della sentenza impugnata, evidenzia che la Corte territoriale ha commesso un errore di diritto in ordine al procedimento di sussunzione della fattispecie concreta che era chiamata a giudicare, per come individuata dal corso dell'istruzione e, dunque, un errore di falsa applicazione della norma dell'art. 1223 c.c., in quanto richiamata dall'art. 2056, primo comma, c.c.

Tale errore è stato commesso dalla Corte tarantina nonostante che Essa abbia mostrato di conoscere e, quindi, abbia ritenuto di fare applicazione della giurisprudenza di questa Corte che l'avrebbe dovuta guidare nel procedimento di sussunzione della fattispecie ai fini dell'applicazione dell'esatto diritto che la regolava in punto di sussistenza di un danno da perdita della capacità lavorativa in capo al ricorrente.

Queste le ragioni.

§4.2. La motivazione con cui è stato disatteso l'appello sul punto del mancato riconoscimento del danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa, in quanto conseguente alla lesioni personali subite dal ricorrente e alla correlata verifica a suo carico di uno stato di invalidità permanente pacificamente riconosciuto in primo grado nella misura del 30% (come emerge da quanto la sentenza impugnata riferisce già nell'*incipit* del riassunto dello svolgimento processuale), inizia con il richiamo del principio di diritto di cui a Cass. n. 15674 del 2011 (secondo il quale: «Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico - fisica non si riflette automaticamente sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e quindi di guadagno, spettando al giudice del merito valutarne in concreto l'incidenza, sulla scorta delle allegazioni e dei congruenti riscontri

forniti dal danneggiato.>>) e, quindi, facendone precedere il richiamo con la congiunzione (parzialmente) avversativa con il richiamo al principio di diritto secondo cui <<Il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Tuttavia, nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente rende altamente probabile, se non addirittura certa, la menomazione della capacità lavorativa specifica ed il danno che necessariamente da essa consegue, il giudice può procedere all'accertamento presuntivo della predetta perdita patrimoniale, liquidando questa specifica voce di danno con criteri equitativi. La liquidazione di detto danno (nella specie, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un minore in età scolare) può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza dell'infortunio; la relativa prognosi deve avvenire, in primo luogo, in base agli studi compiuti ed alle inclinazioni manifestate dalla vittima ed, in secondo luogo, sulla scorta delle condizioni economico - sociali della famiglia.>>.

Tale principio viene correttamente riferito a Cass. n. 17514 del 2011, ma, nel contempo anche a Cass. n. 10074 del 2010.

In questo secondo caso, però, l'assunto è inesatto, perché, mentre la decisione del 2011 si riferisce alla capacità lavorativa specifica, la decisione del 2010 concerne la capacità lavorativa generica, avendo affermato il principio di diritto secondo cui <<Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall'accertamento dell'invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di

# CASSAZIONE *del*

svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali; trattandosi di minore, il risarcimento di tale danno andrà calcolato sulla base di una previsione della sua futura attività lavorativa, da compiersi tenendo conto degli studi effettuati e delle sue inclinazioni, nonché della posizione economico-sociale della famiglia di appartenenza.>>

§4.3. Dopo il richiamo dei detti precedenti la motivazione si sviluppa con considerazioni che sono volte ad evidenziare che dalla pagina 7 sino alla metà della pagina 8 si incentrano sulla mancata dimostrazione da parte del C della circostanza di non aver potuto terminare gli studi di ragioneria a causa dei postumi di invalidità permanente residuati a seguito del sinistro.

Tale mancata dimostrazione viene considerata come giustificativa della conclusione del c.t.u. circa l'esclusione dell'incidenza delle lesioni riscontrate (che vengono ricordate) sulla capacità lavorativa specifica e, correlativamente, di quella circa l'incidenza solo sulla capacità lavorativa generica, incidenza che viene individuata <<in un aggravio scaturente nella riduzione della resistenza fisica al lavoro esercitato od alle *chances* lavorative>>.

La motivazione, assunte queste premesse, enuncia, poi, che riguardo a quest'ultima incidenza il c.t.u. avrebbe <<correttamente evidenziato che tale aggravio sarebbe consistito in qualche difficoltà nel caso di svolgimento di un'attività lavorativa che lo costringesse molto tempo in piedi, a causa degli esiti della frattura della gamba o in minimi risvolti negativi se avesse svolto un'attività di intelletto a causa delle frequenti cefalee di cui riferiva di soffrire dall'epoca del sinistro>>.

Di seguito la sentenza si occupa delle considerazioni svolte dal c.t.p. dottor S riferendo di una prima conclusione nel senso di una <<incidenza del 25% sulla futura attività lavorativa del soggetto, senza alcuna specificazione in merito all'attività che detto soggetto avrebbe in concreto

# CASSAZIONE del

svolto, sicché non può parlarsi di capacità lavorativa specifica>>, e, quindi, previa allusione ad un <<analogo errore di metodo>>, di una successiva relazione nella quale il medesimo c.t.p. avrebbe individuato un'incidenza sulla capacità lavorativa pari al 30%.

Dopo di che la Corte tarantina conclude assertoriamente che <<del tutto superflua si prospetta quindi una richiesta di chiarimenti al c.t.u. o una consulenza medica suppletiva>> e, quindi, enuncia quanto si è già riportato nello scrutinio del primo motivo, cioè che: <<il giudice di prime cure, al riguardo, ha ritenuto di non poter stabilire eventuali ripercussioni sulla futura capacità lavorativa di GC perché studente di ragioneria al momento del sinistro e, quindi, privo di ogni fonte di reddito. Tale valutazione va condivisa, atteso che, come si è detto, parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che con elevato grado di probabilità, il minore avrebbe terminato gli studi e svolto l'attività di ragioniere o altra specifica attività lavorativa da cui trarre fonte di reddito>>.

La motivazione continua, poi, in questi termini:

*<<Al riguardo, esclusa la prova del danno patrimoniale, il giudice di prime cure, quanto alla somma richiesta per la riduzione della capacità lavorativa (da intendersi, come si è detto, come capacità lavorativa generica) e di £ 10 milioni per la perdita dell'anno scolastico, li ha ricondotti nella categoria del danno esistenziale o alla vita di relazione, ovverosia nell'ambito della ingiusta lesione di un interesse costituzionalmente protetto, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, concludendo per la sua liquidazione con criteri <sup>equitativi</sup> ~~arbitrari~~ ed affermando che nella specie nulla era stato provato (l'attore non ha dimostrato se praticasse degli sport ed a quale livello, quali attività di svago, di ricreazione di divertimento praticasse; non ha allegato né provato un'eventuale propensione ad una carriera militare, preclusagli dalla riforma alla visita di leva; non ha dimostrato di voler proseguire negli studi universitari e come*

*realizzare il diploma di ragioniere), avendo quindi riconosciuto il danno morale nella metà del danno biologico, in considerazione delle modalità dell'incidente e del prolungamento del corso di studi con conseguente ritardo nell'insediamento nel mondo del lavoro, a seguito dell'anno scolastico. Tali argomenti rimangono invero validi anche qualora si ritenga di non condividere il censurato assunto del giudice di prime cure, secondo cui il conseguimento del diploma da ragioniere emergerebbe dalla consulenza medico-legale (avendo il CTU affermato che all'epoca del sinistro l'attore era studente in ragioneria, corso di studi successivamente completato), sicché ciò avrebbe smentito le conclusioni del consulente psichiatra, dott. FS*

*secondo il quale "la sindrome fisiologica post-traumatica avrebbe portato il C ad abbandonare gli studi superiori e a non riprenderli più, risultando conseguentemente non significativo il rilevato calo della "capacità di comprensione, di elaborazione ed acquisizione della informazione". Come si è detto era l'attore a dover tempestivamente dedurre e provare, consentendo sul <sup>punto</sup>lo svolgimento del contraddittorio, di non aver portato a termine gli studi e di non aver potuto conseguire il diploma per le conseguenze del sinistro, avendo serie probabilità di inserirsi nel mondo del lavoro come ragioniere o di svolgere altra attività lavorativa confacente alle proprie attitudini. E' configurabile quindi nella fattispecie, al più, il danno alla riduzione della capacità lavorativa generica, per la permanente riduzione della resistenza fisica al lavoro o alle chances lavorative, costituente una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto e sostanziatasi in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico, essendo tenuto il giudice a personalizzare detto danno biologico tenendo conto anche di tale sua componente essenziale (Cass., sent. n. 2311/2007). Ne consegue che quando detti postumi sono di lieve entità o, comunque, manchino elementi concreti dal quale desumere una incidenza della lesione sulla attività di lavoro attuale o futura del soggetto leso, vanno*

# CASSAZIONE

*escluse l'esistenza e la risarcibilità di qualsiasi danno da riduzione della capacità lavorativa, mentre va privilegiato un meccanismo di liquidazione (quello del danno alla salute) idoneo a cogliere, nella sua totalità, il pregiudizio subito dal soggetto nella sua integrità psicofisica (Sentenza n. 4493 del 24/02/2011). Nella fattispecie non risulta espressamente contestato che tale personalizzazione del danno biologico sia stata effettuata, avendo peraltro giudice di prime cure liquidato il danno non patrimoniale nel suo complesso e nei limiti della prova acquisita.>>.*

§4.3. La riportata motivazione è errata *in iure* .

Queste le ragioni.

§4.3.1. Essa è partita correttamente dal convincimento che nella specie venisse in rilievo solo una lesione della capacità lavorativa generica.

Lo ha fatto, peraltro, sulla base dell'erronea considerazione che tanto derivasse dal non essere stata data dimostrazione che l'abbandono degli studi da parte del C – che in prima battuta ha considerato emerso dall'istruzione - fosse dipeso dai postumi del sinistro e che, dunque, non fosse stato dimostrato che il medesimo, completandoli, avrebbe perso la possibilità di dispiegare la sua capacità lavorativa come ragioniere, cioè secondo le potenzialità (le *chances*) che gli garantiva la consecuzione del relativo diploma.

Viceversa, posto che il concetto di capacità lavorativa specifica necessariamente si correla all'esistenza effettiva di una tale capacità da parte del danneggiato quando soffre la lesione, e considerato che il relativo danno discende dalla preclusione che le conseguenze della lesione determinano sulla possibilità di continuare in tutto od in parte ad esplicitarla, nella specie si sarebbe dovuto considerare che la mancata dimostrazione da parte del C di non aver terminato gli studi a causa della lesione subita nel sinistro, non essendosi verificata tale lesione quando egli già lavorava come ragioniere, costituiva soltanto un elemento da apprezzarsi per individuare il

# CASSAZIONE *net*

danno da perdita di una capacità lavorativa che era solo generica. Tale apprezzamento si sarebbe dovuto fare fornendo un giudizio prognostico per cui, completati gli studi il C avrebbe potuto cercare di realizzare l'aspirazione professionale che gli consentiva la qualifica conseguita.

In pratica la dimostrazione di non aver potuto conseguire il diploma a causa del sinistro assumeva solo il significato di elemento per valutare il danno da perdita di una capacità lavorativa generica in una possibile proiezione futura come capacità lavorativa specifica e, quindi, come criterio di stima delle possibili conseguenze dannose.

§4.3.2. L'oggetto della lesione era, però, sempre una capacità lavorativa ancora generica, quella che una persona non ancora in età lavorativa possiede come generica attitudine futura a svolgere un lavoro e, dunque, a conseguire una remunerazione patrimoniale. Ciò, perché la qualità di studente del C e, quindi, di soggetto non lavorante al momento del sinistro, lo poneva nella condizione di essere danneggiato solo riguardo a quella capacità. Gli elementi che, in relazione alla sua condizione di studente e, dunque, di soggetto che in futuro avrebbe potuto conseguire il diploma ed eventualmente utilizzarlo rilevavano invece solo come *chances* ipoteticamente negate dal grado di invalidità.

§4.3.3. In ragione di queste considerazioni, quello che, dunque, la Corte territoriale poteva imputare al C era la mancata dimostrazione non già della perdita di una capacità lavorativa specifica di ragioniere, bensì della perdita della possibilità di realizzare la *chance* di fare il ragioniere.

§4.3.4. Mette conto, però, precisare che la mancata dimostrazione di tale perdita lasciava invece impregiudicata la questione dell'esistenza di un danno alla capacità lavorativa come tale, cioè appunto come capacità lavorativa generica.

Danno accertato dallo stesso c.t.u. tanto con riferimento ad una proiezione lavorativa fisica quanto con riferimenti ad una proiezione lavorativa intellettuale.

§4.4. Ne segue allora che la Corte tarantina, come il primo giudice, dovevano valutare e quantificare tale danno.

Ora, nel farlo i giudici di merito e segnatamente la Corte territoriale, si sono investiti della funzione di dover collocare tale danno nell'ambito del c.d. danno non patrimoniale solo perché non risultava dimostrato con elevato grado di probabilità che il C avrebbe terminato gli studi e svolto l'attività di ragioniere o altra specifica attività da cui trarre sostentamento patrimoniale.

In pratica, dalla mancata dimostrazione che il C avrebbe probabilmente svolto l'attività di ragioniere o un'altra attività si è fatta derivare automaticamente la conseguenza che il danno alla capacità lavorativa generica doveva liquidarsi nel quadro del danno non patrimoniale e lo si è fatto da parte della Corte territoriale condividendo le valutazioni del primo giudice, circa la mancata prova di attività ricreative (il che non è dato comprendere che rilievo potesse avere), circa la mancata dimostrazione di voler fare carriera militare (forse perché il C aveva dimostrato di essere stato "riformato" alla visita per il servizio di leva militare) e, nuovamente, alla mancata dimostrazione di voler proseguire gli studi a livello universitario o di mettere in pratica il diploma di ragioniere (considerazione quest'ultima svolta, in via gradata, dando credito all'ipotesi che il diploma fosse stata conseguito).

A giustificazione finale della condivisione si è, poi, invocato il principio di diritto di cui a Cass. n. 2311 del 2007 e quello di cui a Cass. n. 4493 del 2011.

§4.4.1. Ma lo si è fatto senza considerare:

a) in primo luogo che tra l'uno e l'altro non v'è continuità, in quanto, mentre Cass. n. 2311 del 2007, ormai datata, si riferiva alla capacità lavorativa generica senza limitazioni correlate al grado di invalidità accertato, la seconda decisione si riferisce a lesioni di lieve entità e comunque all'assenza di elementi concreti per ritenere che la lesione incida sulla capacità di lavoro, onde essa ha segnato un superamento, che il Collegio qui condivide, dell'affermazione generalizzata fatta dalla prima;

b) che, nel caso di specie, l'accertamento di un grado di invalidità permanente del 30% e, dunque, certamente elevato, collocava invece la vicenda del tutto al di fuori dell'ambito di applicabilità del principio di diritto di cui a Cass. n. 4493 del 2011;

c) che, nel contempo, non ricorreva la situazione, pur supposta da tale decisione, di mancanza di dimostrazione di elementi concreti per desumere una incidenza sulla capacità lavorativa generica, atteso che lo stesso c.t.u. aveva indicato una incidenza delle lesioni sia sulla capacità di attendere a lavori in piedi, sia su quella di attendere a lavori intellettuali, e considerato che tale incidenza, consistente in una qualche difficoltà nel primo caso ed in minimi risvolti negativi per l'altra, comunque, evidenziava che il medesimo c.t.u. aveva ipotizzato un danno per riduzione della resistenza al lavoro e, quindi, una perdita di *chance* di poter svolgere lavori richiedenti quella qualità;

d) che le valutazioni espresse dal c.t.u. andavano confrontate con quelle del c.t.p. ma non sul versante della capacità lavorativa specifica, bensì della capacità lavorativa generica e ciò al lume di tutte le risultanze probatorie acquisite ritualmente (ivi compreso il documento del 22 maggio 2003, cui si allude nel secondo motivo), con la conseguenza che la stessa conclusione dell'esclusione della richiesta di chiarimenti o di una nuova c.t.u. risulta motivata in conseguenza erroneamente.

# CASSAZIONE *del*

§4.5. In definitiva, la Corte tarantina ha errato ad applicare il procedimento di sussunzione della fattispecie per come accertata, in quanto, una volta risultato che il C non aveva dato dimostrazione che avrebbe fatto il ragioniere e che dunque aveva perso la *chance* di dispiegare la sua capacità lavorativa in un modo specifico secondo la naturale prospettiva degli studi a suo tempo seguiti (e non, come, invece, ha opinato la Corte di non aver dimostrato la perdita di una capacità lavorativa specifica, che egli, come s'è detto, non aveva perché studente), per ciò solo ha concluso che il danno da perdita della capacità lavorativa generica bene era stato collocato nell'ambito di quello non patrimoniale (non si sa in che misura), là dove invece quella collocazione era vietata dalla circostanza che le lesioni avevano determinato un'invalidità permanente non lieve e che lo stesso c.t.u., salvo verifica delle sue valutazioni nel senso di "qualche difficoltà" e di "minimi risvolti negativi" in confronto con quelle del c.t.p., aveva comunque accertato la sicura lesione della capacità lavorativa "in piedi" ed intellettuale.

§4.6. Il principio di diritto che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare e che avrebbe dovuto indurla a censurare la sentenza di primo grado riguardo alla collocazione del danno da perdita della capacità lavorativa per effetto delle lesioni subite nell'ambito del danno non patrimoniale, ancorché esse fossero state determinative del 30% di invalidità permanente, ed a procedere alla valutazione dell'esistenza, a causa della lesione della capacità lavorativa generica, di un danno patrimoniale (sulla base delle risultanze istruttorie acquisite e pur considerate le circostanze evocate come non dimostrate, cioè la mancata dimostrazione dell'intenzione di una prosecuzione degli studi universitari, di dar corso ad una carriera militare o artistica, tutte circostanze correlate a capacità lavorative specifiche), è il seguente: <<nel caso di lesioni sofferte da un soggetto minore, al momento del sinistro ancora studente, e che abbiano determinato una invalidità permanente pari al 30% e, dunque, di non lieve entità, il giudice di merito, investito

della domanda di riconoscimento del conseguente danno futuro patrimoniale per perdita di capacità lavorativa generica, non compie un corretto procedimento di sussunzione della fattispecie, allorquando ritenga di procedere alla liquidazione di tale danno all'interno della liquidazione del danno non patrimoniale, essendo tale possibilità limitata – e sempre salvo dimostrazione in senso contrario di una perdita di *chance* lavorativa futura specifica nonostante la lievità della lesione - soltanto al caso di lesioni personali di lieve entità e peraltro limitatamente all'ipotesi in cui la loro concreta incidenza sulla futura capacità lavorativa pur generica rimanga oscura.>>.

La sentenza impugnata è, pertanto, cassata in quanto ha svolto un erroneo procedimento di sussunzione e, dunque, ha falsamente applicato l'art. 1223 c.c. ai fini della liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa generica del C

Il Giudice di rinvio procederà alla liquidazione autonoma del danno patrimoniale derivato dalla lesione della futura capacità lavorativa generica.

Vi procederà tenendo conto di tutte le risultanze legittimamente acquisite in atti e segnatamente della c.t.u. e delle c.t.p., nonché dei documenti ritualmente prodotti ed eventualmente potrà chiedere chiarimenti al c.t.u. circa la quantificazione dell'incidenza da lui accertata su eventuali attività lavorative "in piedi" o su quelle "intellettuali" e procedere ad un nuovo confronto fra la c.t.u. e le c.t.p. con riferimento all'incidenza sulla capacità lavorativa generica, oppure disporre una nuova c.t.u.

§5. Il quarto motivo – con cui ci si duole di "violazione e falsa applicazione dell'art. 4 D.L. 23.12.1976 n. 857 (L. 39/1977), omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5" e si lamenta che il mancato riconoscimento del danno da lesione della capacità lavorativa sarebbe stato illegittimo anche perché la Corte territoriale avrebbe potuto individuare e quantificare il danno alla stregua del criterio parametrato alla previsione della norma del citato d.l., criterio la cui

applicazione era stata sollecitata già in primo grado dal ricorrente – resta assorbito.

Semmai il giudice di rinvio del criterio di cui al motivo potrà tenere conto nell'attività di sussunzione corretta cui dovrà procedere.

§6. Assorbito rimane anche il quinto motivo, che ineriva alla mancata compensazione delle spese del giudizio di appello: la statuizione sulle spese, infatti, resta caducata per effetto della disposta cassazione.

Al giudice di rinvio, che si designa nella Corte d'Appello di Lecce in diversa composizione, spetterà di regolare le spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.

La Corte dichiara inammissibili il primo ed il secondo motivo del ricorso. Accoglie il terzo e dichiara assorbiti gli altri due. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, in diversa composizione.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 10 novembre 2015.


Il Cons. Est.



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi ..... 24 MAR. 2016 .....  
Il Funzionario Giudiziario  
innocenzo BATTISTA

